

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1097-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BETTIOL)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Marina Mercantile

NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1970

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 1970

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (C.I.M.E.) per l'integrazione dell'articolo III dell'Accordo del 23 giugno 1967.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo provvedimento si intende consentire che l'Italia possa finanziare un'emigrazione selezionata verso i Paesi dell'America latina con i fondi che l'Italia versa al CIME per gli emigranti e i rifugiati, come stabilito dall'articolo 3 dell'accordo concluso a Roma il 23 giugno 1967 e reso esecutivo con legge 22 febbraio 1968, n. 441.

Si tratta di fondi residui perchè ormai l'emigrazione verso il Canada, l'Australia

e gli Stati Uniti in gran parte è cessata e gli emigranti assistiti sono stati in grado e sono in grado di rimborsare i prestiti avuti dall'organismo intergovernativo. La destinazione di questi fondi per l'America latina sta a dimostrare il particolare interesse che l'Italia ha verso questi Paesi, ai quali è legata da tradizionali legami di amicizia e di collaborazione.

BETTIOL, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'Accordo concluso in Roma il 23 giugno 1967 tra il Governo ed il Comitato per regolare i reciproci rapporti.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle Note stesse.